

**Verbale riunione di delegazione trattante personale non dirigente
del 14 novembre 2019 - convocata per le ore 15**

Presenti

Per l'Ente: Il Segretario Generale Avv. Colangelo e il Responsabile del servizio Cravero Matteo

Verbalizzante: Ferrara Marina

OO.SS.: Ennio Peluffo (Cgil-FP)

RSU: Bormida Roberto

La riunione inizia alle ore 16,30

All'Ordine del Giorno: "Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente – Triennio 2019-2021"

Per la parte normativa:

la parte sindacale rappresenta di non condividere le soglie di sbarramento che causano produttività o risultato pari a 0 e chiede di prevedere un'indennità di condizioni lavoro nel caso di disagio per orari disagiati

Per la parte economica:


La parte sindacale chiede chiarimenti su indennità per specifiche responsabilità. La parte pubblica fornisce i chiarimenti richiesti.


Le parti concordano l'aumento dell'indennità di condizioni lavoro per il 2019 che consideri ex rischio e disagio pari a € 4.


Le parti approvano il prospetto allegato.

La parte sindacale

La parte pubblica



FP CGIL 

RSU 

COMUNE DI COSSERIA

Provincia di Savona

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

PERSONALE NON DIRIGENTE

2019-2021

Fondo risorse decentrate anni 2018 e 2019

Il giorno 14 novembre 2019 presso la sede della Provincia di Savona ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante, composta dal Segretario Generale, Avv. Giulia Colangelo, e dal Responsabile del Servizio Personale, dott. Matteo Cravero e le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali così rappresentate:

Organizzazioni territoriali

CGIL FP - Peluffo

RSU

Roberto Bormida

Le parti si sono riunite per sottoscrivere la presente ipotesi di contratto collettivo integrativo, dando atto che la stessa verrà trasmessa al Revisore dei Conti per l'acquisizione della certificazione inerente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e vigenza del contratto

Il presente contratto integrativo si applica a tutti i lavoratori in servizio presso il Comune di Cosseria. Il contratto ha durata triennale ed è stipulato sulla base delle previsioni dettate dagli articoli 7 e 8 del CCNL del personale delle funzioni locali del 21 maggio 2018 e sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti che si applicano dal giorno successivo la sua

sottoscrizione ovvero dalla data, ove presente, indicata negli specifici articoli disciplinanti l'applicazione dei vari istituti.

Le parti convengono che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo saranno negoziati con cadenza annuale mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino gli istituti disciplinati dal presente contratto.

Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo CCI o sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente accordo.

Articolo 2

Revisione del contratto e verifica della sua attuazione

Le Parti concordano di aggiornare il presente contratto decentrato qualora, in conseguenza di interventi normativi o di altri eventi, le risorse disponibili o il loro utilizzo debbano subire modifiche di rilievo.

Le Parti verificheranno la corretta attuazione del presente contratto esaminando, entro il mese di giugno di ciascun anno, la rendicontazione di quanto in esso previsto (articolo 8, comma 7, del CCNL 21 maggio 2018).

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, si applicano gli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

TITOLO II – RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Articolo 3

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

degli incaricati di posizione organizzativa

(Articoli 15 - 67 - 7, comma 4 lettere u) e v) - CCNL 2016-2018)

Le risorse di cui all'articolo 15 del CCNL 2016-2018 destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa ammontano al massimo ad € 20.600,00, pari alla somma destinata a tale fine nell'anno 2016.

La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e ad essi assegnati.

La quantificazione della distribuzione di risultato individuale è proporzionale alla valutazione assegnata ai titolari di posizione organizzativa quale performance individuale, performance

organizzativa e fattore comportamentale. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

Eventuali risparmi conseguenti alla riduzione dell'ammontare della retribuzione di risultato, derivati, ad esempio, dalla correlazione con i compensi previsti da disposizioni di legge, potranno essere utilizzati esclusivamente per incrementare la retribuzione di risultato delle altre posizioni organizzative nell'anno in cui si sono determinati, in proporzione al punteggio ottenuto nella scheda di valutazione. In ogni caso, eventuali risparmi derivanti da somme non corrisposte per mancato raggiungimento del risultato o derivanti dalle trattenute previste dalla legge non potranno essere utilizzate e andranno in economia.

Articolo 4

Correlazione tra la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e altri compensi e incentivi

(Articolo 7 comma 4 lettera j) - CCNL 2016-2018)

Qualora un titolare di posizione organizzativa abbia beneficiato nell'anno di riferimento dell'erogazione di incentivi e/o compensi, si disciplina la correlazione tra tali incentivi e compensi corrisposti e la retribuzione di risultato nel modo seguente:

- se gli incentivi e/o i compensi erogati nel corso dell'anno raggiungono un importo pari alla retribuzione di risultato, questa viene ridotta della metà;
- se gli incentivi o i compensi erogati nel corso dell'anno raggiungono un importo pari al doppio della retribuzione di risultato, questa non viene erogata.

Articolo 5

Premi correlati alla performance

(Articolo 68 comma 2 – CCNL 2016-2018)

Si prevede di destinare quanto residua nel fondo al pagamento dei premi correlati alla performance. L'importo deve essere determinato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018. Ciascun dipendente partecipa agli obiettivi previsti nel Piano delle Performance assegnati individualmente o all'unità organizzativa di appartenenza.

I dipendenti ai quali sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa per almeno sei mesi nell'anno solare, non accedono all'istituto della produttività. I due istituti contrattuali non possono comunque essere previsti per lo stesso periodo.

Al 25% del personale risultante più meritevole, in esito alla valutazione effettuata, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato del 30% rispetto al trattamento accessorio medio (articolo 69 commi 2 e 3 del CCNL 21/05/2018).

I dipendenti saranno valutati sulla base della seguente scheda di valutazione:

SCHEDA DI VALUTAZIONE
PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'
PERIODO DI VALUTAZIONE - ANNO 2019

SETTORE _____

VALUTATORE _____

COGNOME E NOME	
-----------------------	--

SEZIONE I - COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI		Punteggio attribuito (massimo attribuibile 100)
1	GESTIONE DEL PROPRIO LAVORO	
2	CAPACITA' DI LAVORARE IN GRUPPO	
3	AUTOSVILUPPO	
TOTALE		

SEZIONE II - CONTRIBUTO OFFERTO ALLA PERFORMANCE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA		Punteggio attribuito (massimo attribuibile 100)
1	QUALITA' ED ACCURATEZZA DEL LAVORO SVOLTO	
2	CONTINUITA' ED AFFIDABILITA' OPERATIVA	
3	CAPACITA' PROPOSITIVA	
4	EFFICIENZA	
TOTALE		

SEZIONE III - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI		Punteggio attribuito (massimo attribuibile 100)
1	RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GRUPPO O INDIVIDUALI	
TOTALE		

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (SOMMA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI / 8) (arrotondato all'unità) (*)	
--	--

(*) Punteggio inferiore o uguale a 50 = **prestazione non adeguata**

FIRMA DEL VALUTATORE _____

DATA _____

FIRMA DEL DIPENDENTE (PER PRESA VISIONE) _____

DATA _____

Il compenso spettante al singolo dipendente è definito in funzione del punteggio assegnato e considerato il tempo lavorato.

Non verrà assegnato alcun compenso nel caso di punteggio attribuito inferiore o uguale a 50.

L'incentivo è corrisposto in unica soluzione, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la valutazione; ne sono destinatari i dipendenti in servizio per almeno novanta giorni nell'anno considerato al netto di tutte le assenze previste dalla vigente normativa ad eccezione, oltre che delle ferie, delle seguenti assenze equiparate al servizio: astensione anticipata per gravidanza; congedi per maternità o paternità; permessi e distacchi sindacali; congedi dovuti ad infortuni sul lavoro; congedi dovuti a malattia per causa di lavoro; permessi per cariche elettive.

La quota individualmente percepibile è comunque proporzionata all'orario (part-time), al periodo di servizio (assunzioni e cessazioni in corso d'anno, aspettative, assenze superiori ai 30 giorni consecutivi, fatte salve le tipologie di assenza sopra indicate). Inoltre, la quota deriva dalla effettiva partecipazione, quantitativa e qualitativa, del dipendente stesso al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati che giustificano l'erogazione del compenso.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, si procederà comunque alla decurtazione dei primi dieci giorni di malattia per ogni episodio morboso ed i relativi risparmi non potranno essere riutilizzati e costituiranno economia di spesa.

L'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari determina una riduzione del premio incentivante secondo la gravità dell'infrazione commessa, avuto riguardo anche a episodi di recidiva, secondo le seguenti indicazioni: 10% nel caso di rimprovero scritto; 20% nel caso di multa; 30% nel caso di sospensione. Le percentuali di riduzione si cumulano in caso di pluralità di sanzioni. In caso di licenziamento non si dà luogo a corresponsione dell'incentivo.

Le somme non corrisposte a causa di sanzioni disciplinari non possono essere riutilizzate e costituiscono economia di spesa.

Articolo 6

Correlazione tra premi relativi alla performance e altri compensi e incentivi

Qualora un dipendente abbia beneficiato nell'anno di riferimento dell'erogazione di incentivi previsti da specifiche disposizione di legge e contrattuali, si disciplina la correlazione tra tali incentivi/compensi corrisposti e il compenso per premi correlati alla performance nel modo seguente:

- se gli incentivi o i compensi erogati nel corso dell'anno raggiungono un importo superiore a € 500 e inferiore a € 1.000 il compenso per la produttività viene ridotto della metà;
- se gli incentivi o i compensi erogati nel corso dell'anno raggiungono un importo superiore a € 1.000 il compenso per la produttività non viene erogato.

Articolo 7

Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

per il personale di categoria B e C

(Articolo 70-quinquies - CCNL 2016-2018)

I compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, previsti ai sensi dell'articolo 70-quinquies del CCNL del 21/05/2018, da parte del personale inquadrato nella categoria "B" e "C" sono i seguenti:

- ▲ compenso pari ad € 350 annui lordi per le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

I suddetti compensi saranno erogati a decorrere dalla data di effettiva attribuzione delle specifiche responsabilità.

Il compenso verrà liquidato a saldo nei primi mesi dell'anno successivo al fine di consentire l'esatta quantificazione dell'importo dovuto in relazione alle eventuali assenze che ne comportino la riduzione.

Articolo 8

Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

per il personale di categoria C e D

(Articolo 70-quinquies - CCNL 2016-2018)

Possono essere attribuiti compensi al personale appartenente alla categoria "C" e "D", per remunerare l'assunzione di particolari e specifiche responsabilità, ai sensi dell'articolo 70-quinquies del CCNL del 21/05/2018.

Il compenso non può essere riconosciuto per il solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo professionale del dipendente, ma deve premiare chi è maggiormente soggetto a specifiche responsabilità connesse all'attività svolta, caratterizzata da contenuti particolarmente significativi e qualificanti, tale da rendere strategica la specifica posizione in relazione al Settore di appartenenza.

Il compenso non può essere erogato al personale della categoria D, quando lo stesso sia già incaricato della titolarità di posizione organizzativa.

I compensi devono essere erogati a decorrere dalla data di effettivo svolgimento delle specifiche

responsabilità, attestata dal Sindaco.

La proposta di conferimento delle indennità per le specifiche responsabilità deve essere formulata dal Sindaco, articolata in ordine alle motivazioni e al compenso, fino ad un massimo di 3.000 euro.

Le parti concordano che la somma da destinare alla corresponsione delle indennità per particolari responsabilità a valere sul Fondo per le risorse decentrate 2019 non potrà essere superiore a € 6.000.

Le somme residue derivanti da eventuale mancata attribuzione di specifiche responsabilità saranno destinate ai premi correlati alla performance.

Il compenso verrà liquidato a saldo nei primi mesi dell'anno successivo al fine di consentire l'esatta quantificazione dell'importo dovuto in relazione alle eventuali assenze che ne comportino la riduzione.

Articolo 9

Disciplina dell'attribuzione dell'indennità condizioni di lavoro

(Articolo 70-bis – CCNL 2016-2018)

Sono individuate le seguenti categorie di personale cui corrispondere un'unica “indennità condizioni di lavoro” di cui all'articolo 70-bis del CCNL 21/05/2018 destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute:

- gli operai per lo svolgimento di attività esposte a rischi, pericolose o dannose per la salute.

Il valore giornaliero dell'indennità condizioni di lavoro, per l'anno 2019, è determinato nella misura di Euro 4,00.

Come previsto dall'articolo 70-bis, comma 2 del CCNL 21/5/2018 l'indennità condizioni di lavoro è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività sopra indicate.

Articolo 10

Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

(Articoli 67, comma 3 e 68, comma 2, lettera g) – CCNL 2016-2018)

Sono previste le indennità stabilite dall'articolo 67, comma 3, e dall'articolo 68, comma 2, lettera g) del CCNL 21/5/2018, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni normative e disciplinari in materia.

Articolo 11

Costituzione e utilizzo del fondo

(Articoli 67 e 68 – CCNL 2016-2018)

La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione e alla produttività,

nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

La suddetta determinazione è effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalla normativa vigente, nonché di eventuali direttive e indirizzi in merito, adottati dalla medesima Amministrazione.

La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'articolo 67, comma 1, del CCNL 2016-2018: progressioni economiche nella categoria e indennità di comparto.

Le parti definiscono i criteri per ripartire le restanti somme, annualmente disponibili da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell'articolo 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che eventuali nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13[^], devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate e non specificatamente destinate negli anni precedenti.

Le parti danno atto di aver verificato la costituzione del fondo per l'anno 2018 e per l'anno 2019 effettuata con atto del Sindaco, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, n. 2498 del 25 luglio 2019.

Le Parti danno atto, altresì, della verifica della sussistenza a bilancio della relativa capacità di spesa e che il fondo 2018 e 2019, risulta costituito ed utilizzato come indicato nelle tabelle allegate, quale parte integrante e sostanziale al presente Contratto Collettivo Integrativo.

Articolo 12

Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche

(Articolo 16 – CCNL 2016-2018)

Le progressioni orizzontali sono attribuite in modo selettivo ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale.

Ai fini della progressione economica orizzontale, il dipendente deve essere in possesso, alla data di decorrenza della progressione, del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

Per l'anno 2019 la somma destinata a nuove progressioni economiche orizzontali è determinata in € 4.000 annui.

Le nuove progressioni economiche avranno decorrenza 1° gennaio 2019 e verranno attribuite secondo i seguenti criteri di selezione:

- ▲ permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi alla data di decorrenza della progressione;

- ^ determinazione di una graduatoria sulla base dei valori medi riportati in sede di valutazione della performance riferita agli ultimi tre anni;
- ^ precedenza, a parità di punteggio, al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella categoria e in caso di ulteriore parità, al più anziano di età;
- ^ le graduatorie avranno la validità sino al 31 dicembre 2019.

Articolo 13

Welfare integrativo

(Articolo 72 - CCNL 2016-2018)

Le parti prendono atto che l'articolo 7, comma 4, lett. h), del CCNL 2016-2018 prevede che è oggetto di contrattazione integrativa la determinazione dei criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo.

Le parti concordano di rinviare ad una separata sessione negoziale la trattazione di tale istituto stante la mancanza di risorse stanziare per tale finalità.

TITOLO III – CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 14

Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro

(Articolo 7, comma 4, lettera m) - CCNL 2016-2018)

L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.

In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma degli strumenti e dei mezzi utilizzati e le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operative e all'utilizzo dei videoterminali.

L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla normativa in materia di sicurezza.

L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

Articolo 15

Contingente dei lavoratori a tempo parziale

(Articolo 53 - CCNL 2016-2018)

Le parti concordano che qualora venga raggiunto il contingente di cui all'articolo 53, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 e in attuazione dell'articolo 7, comma 4, lettera n), questo può essere aumentato, fatte salve le esigenze di servizio e previo specifico accordo, a fronte di richieste del personale che si trovi in particolari situazioni personali, sociali o familiari, ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del CCNL 2016-2018. In questi specifici casi il contratto di lavoro a tempo parziale è di 1 anno, rinnovabile a fronte del permanere della particolare condizione personale, sociale o familiare.

Articolo 16

Banca delle ore

(Articolo 38-bis – CCNL 14.9.2000 – Articolo 7 comma 4 lettera a) – CCNL 2016-2018)

Nel conto individuale della banca delle ore confluiscono, su richiesta esclusiva del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario debitamente autorizzate, nel limite di 15 ore annue.

Articolo 17

Flessibilità dell'orario di lavoro

(Articolo 27 – CCNL 2016-2018)

Le parti prendono atto che l'articolo 7, comma 4, lett. p) del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

In attuazione di tale disposizione e nel quadro dell'articolo 27 del citato CCNL tutto il personale beneficia di orario flessibile determinato sulla base delle esigenze di servizio e di eventuali esigenze personali.

Articolo 18

Elevazione ulteriori limiti e periodi dell'orario di lavoro

(Articoli 25, comma 2 e 22, comma 2 – CCNL 2016-2018)

Le parti ritengono che non si riscontrino le ragioni per intervenire su quanto previsto dalle materie del CCNL 2016-2018 di cui all'articolo 7, comma 4, lettere q), r).

Laddove intervengano motivate ragioni per intervenire su quanto previsto dal citato articolo 7, le parti concordano di procedere con specifico accordo.

Articolo 19

Lavoro straordinario

(Articolo 7, comma 4, lett. s), CCNL 2016-2018)

Non è prevista l'elevazione del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999.

Articolo 20


Reperibilità – turnazioni

(Articoli 23 e 24 – CCNL 2016-2018)


Le parti prendono atto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 4 lett.i) – k) e l) e decidono di rinviare a una eventuale separata sessione negoziale la trattazione relativa a tali materie poiché attualmente nell'Ente non sono applicati gli istituti della reperibilità e delle turnazioni.

Per la delegazione sindacale
Le Organizzazioni territoriali


CGIL FP



La RSU



Per la delegazione di parte pubblica
Il Presidente della delegazione trattante



FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2018		
IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 C. 1 CCNL 21.5.2018		
	Fonte	importo
	ART. 31 C. 2 (CCNL 22.1.2004)	
	Risorse stabili al 22.1.2004	€ 11.122
	ART. 32 C. 1 e 2 (CCNL 22.1.2004)	€ 1.207
	C. 1	
	0,62% monte salari 2001	
	C. 2	
	0,50% monte salari 2001	
	ART. 32 C. 7 (CCNL 22.1.2004)	
	0,20% monte salari 2001 – somma non utilizzata nel 2017 per incarichi di “alta Professionalità) (€ 12.699-8.800)	
	ART. 4 C. 2 (CCNL 5.10.2001)	
	Ria + ad personam cessati	€ 1.316
	ART. 4 C. 1 (CCNL 9.5.2006) (INCREMENTO ART. 31 COMMA 2)	€ 974
	Incremento 0,50% monte salari 2003	
	ART. 8 C.2 (CCNL 11/04/2008) (INCREMENTO ART. 31 C. 2)	
	Rideterminazione per incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08-09) (a carico del bilancio)	€ 1.079
	Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (indennità di comparto a carico del bilancio)	
	totale	€ 15.698
Determinazione importo consolidato		
	Risorse decentrate stabili indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004 al lordo delle decurtazioni	€ 15.698
	Decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456, legge 147/2013	€ 0
	IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 C. 1 CCNL 21.5.2018	€ 15.698
	POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2016	€ 20.600

Mr R R

Limite calcolato ai sensi art. 23 d.lgs. 75/2017	€ 26.080
--	----------

ANNO 2018

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	
ART. 67 COMMA 1 e 2 CCNL 2016-2018	
ART. 67 COMMA 1	Importo consolidato (articolo 67, comma 1, CCNL 2016-2018)
	15.698,00
	decurtazione per rispetto limiti (art. 23 c. 2 d.dgs. 75/2017) (il limite è pari ad Euro 26.080)
	0,00
	TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2018
	15.698,00
ART. 67 COMMA 2 lett. b)	
	Importo per differenziali di progressione economica (articolo 67, comma 2, lettera b) CCNL 2016-2018)
	259,97
	TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2018
	15.698,00
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI	
Art. 67 COMMA 3 CCNL 2016-2018	
	Risparmio straordinario anno precedente (articolo 67, comma 3 CCNL 2016-2018)
	2.294,00
	Quote incentivi funzioni tecniche (articolo 113 d.lgs. 50/2016)
	3.000,00
	TOTALE RISORSE VARIABILI 2018
	5.294,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	
21.251,97	

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	
ART. 15, COMMA 5, CCNL 2016-2018	
ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018	Somma destinata anno 2016
	€ 20.600

M B 28 Q

ANNO 2018

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI		
ART. 67 COMMA 1 e 2 CCNL 2016-2018		
ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018	Importo consolidato	15.698,00
	decurtazione per rispetto limiti (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)	0,00
	totale risorse stabili 2018 (soggetto al limite)	15.698,00

ART. 67 COMMA 2 CCNL 2016-2018	Differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-2018 <u>non</u> soggetti a limiti	259,97
-----------------------------------	---	--------

	TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2018	15.957,97
--	-------------------------------------	-----------

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	
ART. 15 COMMA 5 CCNL 2016-2018	
Risorse destinate anno 2016	€ 20.600

UTILIZZO RISORSE STABILI	
Fondo per le progressioni orizzontali	6.381,09
Indennità di comparto	2.177,13
TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	8.558,22

	Differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-2018 <u>non</u> soggetti a limiti	259,97
--	---	--------




	residuo fondo stabile	7.139,78
--	-----------------------	----------

M R R

ANNO 2018

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI	
ART. 67 COMMA 3, LETTERA E) CCNL 2016-2018	
Risparmio straordinario anno precedente (articolo 67, comma 3 CCNL 2016-2018)	2.294,00
Quote incentivati funzioni tecniche (articolo 113 d.lgs. 50/2016)	3.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI 2018	5.294,00
RESIDUO RISORSE DA FONDO STABILE	7.139,78
TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE	12.433,78

UTILIZZO VARIABILI	
Quote incentivati funzioni tecniche (articolo 113 d.lgs. 50/2016)	3.000,00
TOTALE UTILIZZO	€ 3.000

ANNO 2019

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI	
ART. 67 COMMA 3, LETTERA E) CCNL 2016-2018	
Residuo anno precedente (fuori tetto)	2.879,63
Risparmio straordinario anno precedente (articolo 67, comma 3 CCNL 2016-2018)	2.294,00
Quote incentivati funzioni tecniche (articolo 113 d.lgs. 50/2016)	3.000,00
Integrazione 1,2% monte salari 1997 (art. 67, c. 3, CCNL 2016-2018)	1.988,00
TOTALE RISORSE VARIABILI 2019	10.161,63
RESIDUO RISORSE DA FONDO STABILE	4.366,39
TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE	14.528,02
TOTALE RISORSE DA CONTRATTARE	0,00

UTILIZZO VARIABILI	
Indennità condizioni di lavoro (ex rischio) (articolo 70 bis CCNL 2018-2018)	1.000,00
Quote incentivati funzioni tecniche (articolo 113 d.lgs. 50/2016) da verificare a consuntivo	3.000,00
Specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 2016-2018)	6.700,00
Premi correlati alla performance (art. 68, c. 2, CCNL 2016-2018)	3.828,02
TOTALE UTILIZZO	€ 14.528

Mh R Q

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI		
ART. 67 COMMA 1 e 2 CCNL 2016-2018		
ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018	Importo consolidato	15.698,00
	decurtazione per rispetto limiti (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)	0,00
	totale risorse stabili 2018 (soggetto al limite)	15.698,00

ART. 67 COMMA 2 lett. a) CCNL 2016-2018	€ 83,20 per le unità di personale in servizio al 31.12.2015 (articolo 67, comma 2, lettera a) (p.time rapportati uomo/anno solo per i posti in dotazione organica gli altri tempo pieno) non soggetto a limiti	499,20
ART. 67 COMMA 2 CCNL 2016-2018	Differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-2018 non soggetti a limiti	287,36

	TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2018	16.484,56
--	---	------------------

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	
ART. 15 COMMA 5 CCNL 2016-2018	
Risorse destinate anno 2016	€ 20.600

UTILIZZO RISORSE STABILI	
Fondo per le progressioni orizzontali	5.263,20
Fondo progressioni anno 2019	4.000,00
Indennità di comparto	2.567,61
TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	11.830,81

Differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-2018 non soggetti a limiti	287,36
---	--------

residuo fondo stabile	4.366,39
-----------------------	----------

Limite calcolato ai sensi art. 23 d.lgs. 75/2017	€ 36.080
--	----------

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI ART. 67 COMMA 1 e 2 CCNL 2016-2018	
ART. 67 COMMA 1	Importo consolidato (articolo 67, comma 1, CCNL 2016-2018)
	15.698,00
	decurtazione per rispetto limiti (art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017)
	0,00
	TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2018
	15.698,00

ART. 67 COMMA 2 lett. a) CCNL 2016-2018	€ 83,20 per le unità di personale in servizio al 31.12.2015 (articolo 67, comma 2, lettera a) (p.time rapportati uomo/anno solo per i posti in dotazione organica gli altri tempo pieno) non soggetto a limiti	499,20
ART. 67 COMMA 2 lett. b)	Importo per differenziali di progressione economica (articolo 67, comma 2, lettera b) CCNL 2016-2018) non soggetto a limiti	287,36

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	
ART. 15, COMMA 5, CCNL 2016-2018	
ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018	Somma destinata anno 2016
	€ 20.600

ANNO 2019

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI Art. 67 COMMA 3 CCNL 2016-2018	
	Residuo anno precedente (fuori tetto)
	2.879,63
	Risparmio straordinario anno precedente (articolo 67, comma 3 CCNL 2016-2018)
	2.294,00
	Quote incentivanti funzioni tecniche (articolo 113 d.lgs. 50/2016) da verificare a consuntivo
	3.000,00
	Integrazione 1,2% monte salari 1997 (art. 67, c. 3, CCNL 2016-2018)
	1.988,00
	TOTALE RISORSE VARIABILI 2018
	10.161,63
	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE
	26.646,19

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2019	
IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 C. 1 CCNL 21.5.2018	
Fonte	importo
ART. 31 C. 2 (CCNL 22.1.2004)	
Risorse stabili al 22.1.2004	€ 11.122
ART. 32 C. 1 e 2 (CCNL 22.1.2004)	€ 1.207
C. 1	
0,62% monte salari 2001	
C. 2	
0,50% monte salari 2001	
ART. 32 C. 7 (CCNL 22.1.2004)	
0,20% monte salari 2001 – somma non utilizzata nel 2017 per incarichi di "alta Professionalità" (€ 12.699-8.800)	
ART. 4 C. 2 (CCNL 5.10.2001)	
Ria + ad personam cessati	€ 1.316
ART. 4 C. 1 (CCNL 9.5.2006) (INCREMENTO ART. 31 COMMA 2)	
Incremento 0,50% monte salari 2003	€ 974
ART. 8 C.2 (CCNL 11/04/2008) (INCREMENTO ART. 31 C. 2)	
Rideterminazione per incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08-09) (a carico del bilancio)	€ 1.079
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (indennità di comparto a carico del bilancio)	
totale	€ 15.698

Determinazione importo consolidato	
Risorse decentrate stabili indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004 al lordo delle decurtazioni	€ 15.698
Decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456, legge 147/2013	€ 0
IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 C. 1 CCNL 21.5.2018	€ 15.698
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2016	€ 20.600